



LEGGE 16 giugno 2004 n.79

# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## NORME SUL RILASCIO DEL PASSAPORTO ORDINARIO

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 giugno 2004*

### **Art. 1**

Il passaporto ordinario è rilasciato dai Capitani Reggenti e dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri:

- a) ai cittadini sammarinesi;
- b) agli apolidi aventi residenza anagrafica ed effettiva nel territorio della Repubblica.

Il passaporto ordinario si uniforma, per quanto attiene ai requisiti tecnici, alle raccomandazioni adottate dall'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO).

### **Art. 2**

Il passaporto è rilasciato su domanda presentata dall'interessato o, in caso di interdetto per infermità di mente, dal tutore.

Alla domanda, redatta su apposito modulo ed indirizzata al Dipartimento Affari Esteri - Servizio Passaporti e Legalizzazioni, il richiedente deve allegare i seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza o attestato dello stato di apolidia;
- c) certificato di residenza, cui deve essere allegato, nel caso di apolidia, attestato di residenza effettiva rilasciato dalla Gendarmeria;
- d) certificato penale rilasciato dal Tribunale; per i cittadini residenti all'estero, il certificato, che è rilasciato dall'Autorità competente del Paese di residenza o sostituito da certificato o attestato equipollente, deve essere tradotto dall'Autorità Diplomatica o Consolare sammarinese;
- e) certificato dei carichi pendenti rilasciato dal Tribunale; per i cittadini residenti all'estero, il certificato, che è rilasciato dall'Autorità competente del Paese di residenza o sostituito da certificato o attestato equipollente, deve essere tradotto dall'Autorità Diplomatica o Consolare sammarinese;
- f) certificato di godimento della capacità civile rilasciato dal Tribunale; per i cittadini residenti all'estero, il certificato, che è rilasciato dall'Autorità competente del Paese di residenza o sostituito da certificato o attestato equipollente, deve essere tradotto dall'Autorità Diplomatica o Consolare sammarinese;
- g) due fotografie di cui una autenticata dall'Ufficiale di Stato Civile o da Pubblico notaio; per i cittadini residenti all'estero le fotografie sono autenticate dall'Autorità Diplomatica o Consolare

sammarinese, dall'Autorità di polizia o amministrativa del Paese di residenza o da pubblico ufficiale.

I certificati di cui al superiore comma, che devono recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda di rilascio del passaporto, sono esenti dall'imposta di bollo.

### **Art. 3**

Il passaporto a minore è rilasciato su domanda presentata congiuntamente dai genitori o dall'esercente la tutela, con le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza o attestato dello stato di apolidia;
- c) certificato di residenza, cui deve essere allegato, nel caso di apolidia, attestato di residenza effettiva rilasciato dalla Gendarmeria;
- d) certificato penale rilasciato dal Tribunale per il minore che abbia compiuto 12 anni, se residente in Repubblica; per i minori cittadini residenti in Paese estero, che hanno compiuto l'età prevista ai fini dell'imputabilità dalla legge penale in esso vigente, il certificato, che è rilasciato dall'Autorità competente del Paese di residenza o è sostituito da certificato o attestato equipollente, deve essere tradotto dall'Autorità Diplomatica o Consolare sammarinese o da pubblico ufficiale;
- e) certificato dei carichi pendenti rilasciato dal Tribunale per il minore che abbia compiuto 12 anni, se residente in Repubblica; per i minori cittadini residenti in Paese estero, che hanno compiuto l'età prevista ai fini dell'imputabilità dalla legge penale in esso vigente, il certificato, che è rilasciato dall'Autorità competente del Paese di residenza o è sostituito da certificato o attestato equipollente, deve essere tradotto dall'Autorità Diplomatica o Consolare sammarinese o da pubblico ufficiale;
- f) due fotografie di cui una autenticata dall'Ufficiale di Stato Civile o da pubblico notaio; per i cittadini minorenni residenti all'estero le fotografie sono autenticate dall'Autorità Diplomatica o Consolare sammarinese, dall'Autorità di polizia o amministrativa del Paese di residenza o da pubblico ufficiale.

I certificati di cui al superiore comma, che devono recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda di rilascio del passaporto, sono esenti dall'imposta di bollo.

In caso di disaccordo dei genitori al rilascio del passaporto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 29 e 114 della Legge 26 aprile 1986 n. 49 (Riforma del diritto di famiglia).

### **Art. 4**

In luogo dei certificati di cui agli articoli 2 lett. a), b), c) e 3 lett. a), b) e c), fatta eccezione per l'attestato di residenza effettiva in caso di apolidia, il richiedente può rilasciare dichiarazione sostitutiva, ai sensi della Legge 21 ottobre 1988 n. 105 (Norme sulla documentazione amministrativa, o avvalersi di altri strumenti sostitutivi della certificazione previsti dalle leggi vigenti.

### **Art. 5**

Il passaporto non può essere rilasciato:

- a) a chi risulta colpito da mandato di arresto o da mandato di comparizione per giudizio penale in corso per misfatto punibile con la pena detentiva non inferiore ad un anno;

b) in caso di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria a seguito di opposizione per giusti motivi presentata da un coniuge nei confronti dell'altro.

I provvedimenti di cui ai punti a) e b) del superiore comma devono essere comunicati al Dipartimento Affari Esteri a cura del Tribunale.

#### **Art. 6**

Il passaporto rilasciato ai maggiori di età ha validità di dieci anni decorrenti dalla data di rilascio.

Il passaporto rilasciato ai minori ha una validità temporale ridotta, secondo la tabella che segue:

da 0 a 3 anni: validità 3 anni

da 3 a 14 anni: validità 5 anni

da 14 anni: validità 10 anni.

#### **Art. 7**

Il passaporto è valido per tutti gli Stati.

#### **Art. 8**

Il passaporto, anche se non scaduto, è revocato quando il titolare non è più in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, 2 lett. e) f) g), 3 lett. d), e), oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 5.

La perdita dei requisiti di cui al superiore comma è comunicata dalle competenti Autorità al Dipartimento Affari Esteri per gli adempimenti di competenza.

#### **Art. 9**

Lo smarrimento e il furto del passaporto devono essere immediatamente denunciati:

a) ad un Corpo del Dipartimento di Polizia e comunicati al Dipartimento Affari Esteri, se avvenuti nel territorio della Repubblica;

b) all'Autorità di Polizia del luogo e comunicati alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare della Repubblica di San Marino o al Dipartimento Affari Esteri, se avvenuti all'estero.

Il Dipartimento Affari Esteri - Servizio Passaporti e Legalizzazioni, ricevuta la denuncia di cui al precedente comma, dichiara il passaporto smarrito o rubato non più valido.

I Capitani Reggenti e il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, previa domanda al Servizio Passaporti e Legalizzazioni presentata dal soggetto interessato e corredata della denuncia di cui al comma che precede, rilasciano un nuovo passaporto avente la validità di cui all'articolo 6.

Il passaporto smarrito o rubato che venga ritrovato deve essere consegnato al Dipartimento Affari Esteri che provvede ad annullarlo o a distruggerlo.

#### **Art. 10**

Il rilascio di passaporto è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo, assolta all'atto della domanda, nella misura indicata nella tabella che segue:

Passaporto rilasciato a maggiorenne	Euro 60
Passaporto rilasciato a minore da 0 a 3 anni	Euro 10
Passaporto rilasciato a minore da 3 a 14 anni	Euro 20
Passaporto rilasciato a minore che ha compiuto 14 anni	Euro 60

Il rilascio di un nuovo passaporto ai sensi dell'articolo 9 è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo nella misura indicata dalla tabella di cui al comma che precede.

L'ammontare delle imposte di cui ai superiori commi può essere modificato con decreto reggenziale.

#### **Art. 11**

Il modello del nuovo passaporto ordinario è raffigurato nel prototipo posto agli atti del Consiglio Grande e Generale e riprodotto nell'allegato della presente legge.

Le caratteristiche essenziali del passaporto saranno descritte con apposito decreto reggenziale.

#### **Art. 12**

E' abrogata la Legge 27 settembre 1984 n. 85 e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Il passaporto rilasciato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge è sostituito alla scadenza più prossima.

#### **Art. 13**

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 22giugno 2004/1703 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Paolo Bollini - Marino Riccardi*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Loris Francini*